

STUDIO LEGALE FALCINI

Viale Montalbano n. 10 - 51039 Quarrata (PT). Tel. e fax 0573 775887.
E-mail avvocato.falcini@gmail.com

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ricorso per la liquidazione del patrimonio

ex art. 14 ter e ss. della legge 27 gennaio 2012 n. 3

Nell'interesse di **SIMONETTI JURI**,

(C.F. SMNJRU78S04A944F), rappresentato e difeso, per delega in calce, dall'Avv. Stefano Falcini del foro di Pistoia (C.F. FLCSFN72A08G713N - fax 0573 775887 - e-mail avvstefanofalcini.ordineavvocatipistoia@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Quarrata (PT), via Montalbano n. 10

INDICE

1. Premessa	pagg. 1 - 2
2. Presentazione della situazione del sig. Simonetti	pagg. 2 - 3
3. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della da sovraindebitamento	pag. 3 - 4
4. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della sovraindebitamento	pag. 4
5. Situazione passivo	pagg. 4 - 6
6. Situazione attivo	pagg. 6 - 7
7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento	pagg. 7 - 8
8. Istanza	pagg. 8 - 9
10. Conclusioni	pag. 9

1 - PREMESSA

1. Con istanza datata 29.05.2019 il sig. Simonetti deduceva di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6 comma 2 lettera a) Legge n. 3/2012 e chiedeva pertanto all'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna la nomina di un professionista per la gestione della crisi.

2. In data 31.10.2019, prot. 3464/19, il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna nominava quale professionista che svolgesse le funzioni di Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi la Dott.ssa rag. Cristina Casella, con studio in Bologna (B0), via Massimo D'Azeglio 58, la quale in data 04.11.2019, a mezzo PEC, accettava l'incarico conferitole.



3. In data 5/11/2019, prot. 3495, il Gestore della crisi riceveva l'autorizzazione del Tribunale ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dall'art. 15, comma 10, L. 3/2012.

4. All'esito delle verifiche il Gestore redigeva la "relazione particolareggiata" di cui all'art. 14-ter comma 3 L. n. 3/2012, dando atto in particolare che il sig. Simonetti Juri:

- si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 a) L. n. 3/2012;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- si è impegnato personalmente e con l'assistenza del proprio legale a fornire il supporto e la collaborazione necessaria per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, confermando la propria disponibilità a chiedere la liquidazione dei beni, ex art 14 ter L.3/2012, come meglio di seguito illustrato.

2 - PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL SIG. SIMONETTI



**3 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7 C. 2
LETTERE A) E B) COME RICHIAMATO DALL'ART. 14 TER C. 1**

Come già accennato, il ricorrente non versa in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione e, in particolare, lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/2012; neppure ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima legge n. 3/2012.

Il ricorrente non ha mai compiuto atti in frode ai creditori, e quindi neppure nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta altresì dalla visura protesti, dalla visura del PRA, dalla visura catastale e da quella ipotecaria. Quanto agli atti compiuti negli ultimi 5 anni, si precisa che il Sig. Simonetti Juri ha



acquistato per successione ereditaria la quota di un immobile sito a Monzuno, che è stato poi rivenduto in data 13/5/2015 con rogito del notaio dott. Moruzzi Chiara, repertorio 1935/1397. Il valore della quota venduta era di € 11.095,00.

4 - REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento", versando il medesimo in una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Dai dati che saranno illustrati nel prosieguo, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, costituito dallo stipendio di cui attualmente dispone, da due beni immobili (di cui uno è l'abitazione in cui vive e l'altro un bene in comproprietà per la quota di un terzo), da un'auto di modestissimo valore e dagli arredi che compongono l'abitazione dove vive.

5 - SITUAZIONE PASSIVO

I debiti del ricorrente sono stati contratti sia in relazione all'esercizio dell'attività lavorativa autonoma (v. sopra), sia per esigenze afferenti alla sfera personale.

Di seguito si indicano i creditori del sig. Simonetti Juri:

a) Unicredit Banca s.p.a. - il credito deriva dal mutuo ipotecario di € 98.000,00,

Attualmente il credito residuo è di circa **€ 78.000,00.**

b) Emil Banca Credito Cooperativo - il credito deriva da mutuo ipotecario n.



Il credito residuo aggiornato al 15.01.2020 ammonta a **€ 97.461,48**, di cui:

- c) Emil Banca Credito Cooperativo** - il credito deriva dal rapporto di conto corrente bancario che reca un SALDO passivo -7,65.
- d) Agos Ducato s.p.a.** - il credito deriva da un finanziamento personale

L'importo residuo del debito è di circa **€ 6.380,00**.

- e) Equitalia Centro s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione)** - dall'estratto di ruolo aggiornato al 02.12.2019 risultano le seguenti somme a debito:

Totale Generale. € 56.658,50

Ai debiti sopra esposti bisogna sommare gli importi in **prededuzione** per spese di procedura di cui alla seguente tabella:

OCC/ODCEC DI Bologna iva compresa anticipazioni	€ 2.344,77 € 48,05
Compenso presunto Liquidatore	€ 11.692,00
Totale spese prededuzione	€ 14.084,82

ELENCO ANALITICO DEI CREDITORI E RELATIVI PRIVILEGI

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | EMILBANCA SOC. COOP. | € 97.461,48 (privilegio: ipoteca I grado) |
| 2. | UNICREDIT BANCA SPA | € 98.000,00 (privilegio: ipoteca I grado) |
| 3. | EMILBANCA SOC. COOP. | € 7,65 |
| 4. | AGOS DUCATO SPA | € 6.380,00 |
| 5. | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | € 53.396,86 (privilegio) |
| 6. | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | € 3.261,64 |



TOTALE CREDITI PREDEDUZIONE (O.C.C. - Liquidatore)	€ 14.084,82
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 218.898,30
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 9.649,20
 TOTALE GENERALE DEBITI	 € 242.592,42

Si fa presente che Unicredit non ha precisato il proprio credito al Gestore, ma il residuo del mutuo dovrebbe ammontare a circa € 78.000,00, per cui è più attendibile indicare un totale dei crediti privilegiati di € 198.898,30 e un totale generale dei debiti di € 222.592,42.

6 - SITUAZIONE ATTIVO



7 - ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL PROPRIO SOSTENTAMENTO



8 - ISTANZA

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte nella propria “*relazione particolareggiata*” dal Professionista nominato, il ricorrente chiede di poter far fronte al proprio sovraindebitamento, cedendo alla massa dei creditori tutti i propri beni, nonché una quota del proprio stipendio nei limiti di quanto occorra al proprio mantenimento e che, ad oggi, può quantificarsi in **euro 200,00** al mese per **4 anni**, per un totale di **euro 9.600,00**, oltre ad una quota degli eventuali futuri crediti che saranno percepiti nel quadriennio successivo all’apertura della liquidazione, da commisurarsi sempre a quanto necessario per il proprio sostentamento.

Si precisa che la quota di reddito messa a disposizione è stata determinata tenendo conto dell’importo delle spese correnti mensili (v. § 7) e della necessità del ricorrente,



una volta venduta la propria abitazione, di prenderne altra in locazione, corrispondendo un canone mensile stimabile in circa € 350,00 - 500,00.

Nell'ottica della riduzione dei tempi e costi della procedura, il ricorrente chiede che il professionista incaricato di svolgere l'attività liquidatoria sia la dott.ssa Cristina Casella, in quanto la stessa, quale gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Bologna, già conosce la pratica oggetto della presente istanza.

** *** **

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sig. Simonetti Juri, come sopra rappresentato e difeso, chiede accogliersi le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, verificata ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 la soddisfazione dei requisiti di cui all'art. 14 ter:

I) IN VIA PRINCIPALE

- a) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. L. 3/2012 di tutti i beni del sig. Simonetti Juri;
- b) fissare quanto occorrente al mantenimento del ricorrente ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), anche previa eventuale richiesta di integrazione documentale, e conseguentemente stabilire l'importo del reddito che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione, che si stima equo determinare in € 200,00 al mese per quattro anni;

II) IN VIA CONSEGUENZIALE

- nominare un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/194, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- ordinare la consegna del patrimonio facente parte della liquidazione, con le eccezioni previste nella relazione particolareggiata, nonché sospendere i contratti di finanziamento in essere, dichiarando conseguentemente l'interruzione di ogni eventuale prelievo dallo stipendio del ricorrente;
- fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b).

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante, ove ritenuto necessario.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 191/2009, si dichiara che la



causa è di valore indeterminabile e soggetta al pagamento del Contributo Unificato in misura fissa di € 98,00.

Con osservanza.

Quarrata, 29.5.2020

Avv. Stefano Falcini

